

Oggetto: Revisione ordinaria delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 D.Lgs. 19/08/2016 n. 175/ e sue modifiche e integrazioni.

Visto il decreto Legislativo 175/2016 emanato in attuazione della legge 124/2015;

Che ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, entro il 31 dicembre 2018, l'Amministrazione deve effettuare con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute con riferimento alla situazione al 31/12 /2017;

Che si tratta di un piano di razionalizzazione annuale il cui adempimento decorre dal corrente anno e costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art.1, comma 611 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015);

Che secondo il predetto comma 611, il Consiglio Comunale ha definito ed approvato, con delibera nr. 41 del 26/11/2015, su proposta di determinazione sindacale n. 9 dell'11/11/2015, il piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dal Comune, le modalità e i tempi di attuazione, trasmessa con nota n. 6911 del 13/11/2015 alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;

Che in data 25/10/2017 con atto deliberativo n. 38 , il Consiglio Comunale ha effettuato la revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19/08/2016 n. 175, come modificato dal D. Lgs. 16/06/2017, n. 100- Ricognizione partecipazioni possedute;

Che, ai sensi dell'art. 4 del dlgs. 175/2016 e s.m.i, si possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato, con un imprenditore selezionato con procedure di evidenza pubblica;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrato a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

ATTESO che gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi);

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione ordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Che in data 07/01/2019 con atto deliberativo n. 4 , il Consiglio Comunale ha effettuato la revisione ordinaria delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 Dlgs 19/08/2016 n. 175 e ss.mm.ii.

VISTA la proposta del Sindaco con i relativi indirizzi politici sulle società partecipate possedute e predisposizione della ricognizione da approvare con deliberazione di Consiglio Comunale.

VISTO l'esito della ricognizione già effettuata ai sensi del citato Decreto Legislativo come risultante **nell'allegato "A" alla** presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che la ricognizione costituisce adempimento obbligatorio per il Comune il cui esito, anche in caso negativo, è comunicato mediante l'applicativo Partecipazioni del Dipartimento del Tesoro (<https://portalesoro.mef.gov.it>). Le informazioni sono rese disponibili alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti per la Regione Sicilia nonché alla struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del decreto legislativo n. 175/2016, presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

OSSERVATO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute direttamente o indirettamente è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, previo esame preliminare condotto a livello di area territoriale interessata, in conformità a sopra indicati criteri e prescrizioni, secondo quanto indicato **nella Relazione tecnica, allegato A**, alla presente per farne parte integrante e sostanziale ed in particolare in ordine alle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale;

CONSTATATO che le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione di società costituite o di partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione normativa sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e, in quanto incidenti sul rapporto societario, non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria;

CONSIDERATO che alla data del 31/12/2018 , il comune deteneva partecipazioni nelle seguenti società:

Consorzio Intercomunale Rifiuti, Energia e Servizi - "CO.IN.R.E.S. PA4 " costituita ai sensi dell'art. 31 del Dlgs. 267/2000 e degli artt. 23 e 25 della Legge n. 142/1990, recepita dalla Regione Sicilia con L.R. n. 48/91 e s.m.i. per la gestione integrata dei rifiuti solidi urbani di competenza dei Comuni;

S.R.R. Palermo Provincia Est: Svolge attività di regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti – Mantenimento in quanto Ente la cui partecipazione da parte del Comune è stata imposta dall'art. 6 della L. R. n. 9/2010;

Alto Belice Corleonese s.r.l., società in liquidazione , deciso dall'assemblea straordinaria de4i soci in data 29/11/2018, attua gestione , sorveglianza, diffusione e promozione delle attività del Patto Territoriale per l'Occupazione, nonché ogni attività diretta allo sviluppo e alla promozione sociale, economica e culturale del territorio e della popolazione dei comuni aderenti al Patto.
Mantenimento in quanto ente attraverso il quale il Comune eroga un servizio essenziale.

A.M.A.P.s.p.a. attua la gestione delle risorse idriche nel territorio – Mantenimento in quanto la partecipazione societaria acquisita nel 2016 ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 11 della L.R. n. 19/2015, rientra nella categoria di cui all'art. 4, commi 1 e 2 lettere a) e) e all'art. 5 commi 1 e 2 del D.L. 175/2016;

ATI Idrica , la cui partecipazione è obbligatoria ai sensi della legge 19/2015;

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 95 del 28/12/2018 avente ad oggetto:” Revisione annuale del piano di razionalizzazione delle partecipazioni art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e sue modifiche e integrazioni – **Presa Atto**”.

Vista la nota n. 10018 del 29/12/2018 con la quale è stata trasmessa a mezzo PEC copia della suddetta deliberazione di giunta n. 95 del 28/12/2018 al Revisore unico dei Conti per esprimere il parere di competenza;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49 dD.Lgs. 267/2000, espresso dal responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49 dD.Lgs. 267/2000, espresso dal responsabile del servizio in ordine alla regolarità contabile;

Visto il vigente Ordinamento Regionale degli Enti Locali;

Tutto ciò premesso:

PROPONE

Per quanto esposto in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, tenuto conto delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute, espresse nella Relazione Tecnica allegata alla presente deliberazione **sub “A”** per farne parte integrante e sostanziale;

Si da atto che sono allegate alla presente deliberazione le schede tecniche delle società partecipate da questo Ente, secondo lo schema fornito dal MEF (ALL B);

Di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute direttamente dal Comune di Cefalà Diana alla data del **31/12/2018** come disposto dall'art. 20 del D.Lgs: 175/2016 come modificato dal D. Lgs. 100/2017 e analiticamente dettagliata negli **allegati A, sub A e B**, mantenendo le società come sopra riportate:

Co.In.Res.-Ente in liquidazione ai sensi della L.R. n. 9/2010, attualmente cura la gestione del ciclo integrato dei rifiuti , in attesa che la gestione venga svolta dalla SRR;

Mantenimento in quanto ente attraverso il quale il Comune di Cefalà Diana eroga un servizio essenziale(Ente già in liquidazione);

S.R.R. Palermo Provincia Est Svolge attività di regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti – Mantenimento in quanto ente la cui partecipazione da parte del Comune è stata imposta dall'art. 6 della L. R. n. 9/2010;

Alto Belice Corleonese s.r.l., società in liquidazione , deciso dall'assemblea straordinaria de4i soci in data 29/11/2018, attua gestione , sorveglianza, diffusione e promozione delle attività del Patto Territoriale per l'Occupazione, nonché ogni attività diretta allo sviluppo e alla promozione sociale, economica e culturale del territorio e della popolazione dei comuni aderenti al Patto.
Mantenimento in quanto ente attraverso il quale il Comune eroga un servizio essenziale.

A.M.A.P.s.p.a. attua la gestione delle risorse idriche nel territorio – Mantenimento in quanto la partecipazione societaria acquisita nel 2016 ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 11 della L.R. n. 19/2015, rientra nella categoria di cui all'art. 4, commi 1 e 2 lettere a) e) e all'art. 5 commi 1 e 2 del D.L. 175/2016;

ATI Idrica , la cui partecipazione è obbligatoria ai sensi della legge 19/2015;

Disporre la comunicazione della ricognizione mediante l'applicativo Partecipazioni del Dipartimento del Tesoro (<https://portalesoro.mef.gov.it>) dando atto che le informazioni sono rese disponibili anche alla Sezione di Controllo per la Regione Sicilia della Corte dei Conti nonché alla struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del decreto legislativo 175/2016, presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D.Lgs. n.267/2000.